MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto del MIUR
REGISTRO DECRETI
Prot. n. **0000581** - 21/07/2016 - REGISTRAZIONE

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare l'articolo 21;

VISTA la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e in particolare, l'articolo 1, comma 622;

VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito, con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 e in materia di concorsi per ricercatori universitari;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'articolo 64, comma 1, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che stabilisce che, per effetto dell'adozione dei citati interventi e misure, dovrà essere incrementato, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l'articolo 37;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 7";

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane

della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006, n. 185, concernente regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, con la quale si sancisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e dell'articolo 2, comma 414, della legge n. 244 del 2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave, una volta utilizzati gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2013, n.52;

VISTA la legge 107/15 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e in particolare i commi 5 e dal 63 al 69 dell'art. 1 che fissano le nuove modalità di definizione triennale degli organici del personale docente e in particolare il comma 69 che prevede che all'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia

VISTO il Decreto di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione con il quale è stato determinato l'organico triennale dell'autonomia previsto dal comma 65 dell'art 1 della legge 107/15 e ripartito tra i diversi uffici scolastici regionali

VISTO Il Decreto legge 24 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2016, n. 89;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

Articolo 1

(*Posti da spezzoni di organico di diritto e per l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto*)

1. I posti da istituire ai sensi dell'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per garantire le inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sono:

a) i posti interi derivanti dagli spezzoni orari determinatisi nelle operazioni di definizione per l'anno scolastico 2016/17 dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 sono conseguentemente integrate nel limite massimo delle unità previste dalla tabella A allegata al presente decreto pari a 23.619 posti ;

b) i posti occorrenti per garantire l'insegnamento dello strumento musicale, teoria analisi e composizione e di tecnologia musicale, nelle more della definitiva applicazione del D.P.R. 19/16 relativo alle nuove classi di concorso della scuola secondaria. Le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 sono conseguentemente integrate nel limite massimo delle unità previste dalla tabella B allegata al presente decreto pari a 2.212 posti

c) i posti occorrenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico e per garantire il diritto allo studio degli studenti a fronte di sopravvenute esigenze di adeguamento dell'organico dell'autonomia intervenute dopo la definizione del medesimo e documentate dai singoli Direttori generali preposti agli Uffici scolastici regionali. Le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/17 sono conseguentemente integrate delle unità nel limite massimo delle unità previste dalla tabella C allegata al presente decreto pari a 4.431 posti.

2. A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Articolo 2

(*Copertura dei posti*)

1. I posti di cui all'articolo 1 del presente decreto, riassunti nella tabella D allegata al presente decreto sono istituiti per il solo anno scolastico 2016/17 e non sono disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo, salvo quanto previsto dall'art. 1-*bis* del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.

2. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego

di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

3. Le azioni di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, dovranno tendere ad una rigorosa ricognizione delle effettive disponibilità di personale, tenendo presente l'esigenza che tutti docenti in situazione di esubero trovino piena utilizzazione.

Articolo 3
(*Sdoppiamento delle classi*)

1. Nelle operazioni di adeguamento e in riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), andrà prioritariamente considerata la possibilità ai sensi del comma 7 lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15 per i dirigenti scolastici di autorizzare, nei limiti dell'organico dell'autonomia assegnato, lo sdoppiamento di classi o dell'insegnamento di alcune discipline per gruppi separati

2. I nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni sono concessi solo in presenza di situazioni adeguatamente motivate. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà comportare modifiche del numero delle classi già formate.

3. I dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici scolastici regionali disporranno accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate.

4 Non sono consentiti sdoppiamenti e/o istituzioni di nuove classi, compresi i corsi serali, successivamente al 15 settembre.

5. I Dirigenti scolastici, in sede di adeguamento, avranno pertanto cura di proporre le eventuali variazioni della consistenza del numero delle classi già determinato in organico di diritto, anche sulla base di fondate previsioni di eventuali incrementi produttivi di scostamenti superiori a 31 unità per classe comprendendo anche le situazioni riguardanti il recupero dei debiti formativi.

6. I Dirigenti scolastici e in ultima istanza gli Uffici territoriali competenti, una volta accertate le necessità eventualmente sopraggiunte, procederanno entro il 30 luglio 2016 alla autorizzazione alla creazione di nuove classi, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 411 lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dell'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale relativo alle dotazioni organiche per l'a.s. 2011/12, tenendo conto del necessario rispetto delle norme relative alla sicurezza e alla prevenzione; in presenza di certificazioni rilasciate dalle autorità competenti le classi vanno istituite tenendo conto di quanto indicato dalle certificazioni stesse.

7. In conformità di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3 della citata legge n. 333/2001, le variazioni in aumento del numero delle classi non comportano modifiche nella composizione delle cattedre. Tuttavia il titolare di cattedra costituita tra più scuole dovrà completare l'orario nella

scuola di titolarità qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore curricolari o, comunque, una disponibilità di ore curriculari che, nel rispetto degli orari previsti dalle norme vigenti, consenta di ridurre il numero delle scuole di servizio dello stesso. Tale possibilità si applica anche nei confronti degli insegnanti di religione. La modifica della composizione della cattedra non comporta riaggregazione dell'eventuale spezzone rimasto inutilizzato nella scuola lasciata dal docente.

8. Le ore di insegnamento che conseguono ad eventuali autorizzazioni di ulteriori classi concorrono, unitamente agli spezzoni residuati dalla determinazione dell'organico di diritto e alle ore derivanti dalla concessione del part-time, alla formazione di posti e, quindi, alla definizione del quadro delle complessive disponibilità, per le operazioni consentite sui posti autorizzati dal presente decreto.

Articolo 4

(*Disposizioni specifiche per la scuola dell'infanzia*)

1. Per la scuola dell'infanzia, non avendo tale offerta formativa carattere obbligatorio, non si applica il disposto di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/2001. Ne consegue che eventuali domande di iscrizione in esubero al preventivato numero di classi non determinano la necessità di apportare variazioni in aumento del numero delle sezioni.

2. Per il part-time degli insegnanti della scuola dell'infanzia, a seconda dei casi, vanno considerate 12 o 13 ore in ordine alla definizione dell'offerta formativa e della configurazione delle sezioni, non essendo previsto un orario inferire all'unità oraria.

Articolo 5

(*Disposizioni specifiche per la scuola primaria*)

1. L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale, comporta l'istituzione, anche nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il cui computo, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il presente decreto interministeriale relativo per l'a.s. 2016/17.

2. Le ore da considerare per l'adeguamento devono riguardare le sole ore di insegnamento frontale pari a 22 settimanali. A tali ore si aggiungono rispettivamente, 1 ora di programmazione per ogni 11 ore e 2 ore di programmazione per ogni 22 ore. Ne consegue, pertanto, che da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 11 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Analogamente si procede per gli spezzoni che sommati raggiungano i predetti totali: in questo caso se il posto viene costituito su più sedi, il contributo orario verrà assegnato alla sede con il maggior numero di ore e utilizzato eventualmente a settimane alterne.

Articolo 6

(*Disposizioni specifiche per la scuola secondaria di primo grado*)

1. La composizione delle cattedre derivanti dai quadri orario della scuola secondaria di I grado è stabilita dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009, che prevede la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. Per l'insegnamento di Italiano, storia e geografia, sempre a norma del D.M. 37/09, per assicurare la continuità didattica delle tre discipline, sono previste nove ore per classe senza la ripartizione del numero di ore da destinare a ciascuna disciplina. E' rimessa, pertanto, all'autonomia della scuola, la quantificazione del tempo di insegnamento da destinare a ciascuna disciplina.

2. L'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado, le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione 43/A - italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alle discipline richieste dalla scuola. Non è consentita la costituzione di cattedre utilizzando il solo contributo orario previsto per l'approfondimento in materie letterarie.

3. La previsione di cui al comma 2 è consentita unicamente nel limite dell'anno precedente.

Articolo 7

(*Disposizioni specifiche per la scuola secondaria di secondo grado*)

1. Nella scuola secondaria di secondo grado le classi terze vanno rideterminate sulla base dei parametri del D.P.R. 81/09.

2. Non sono consentiti sdoppiamenti delle classi di liceo musicale e di liceo sportivo con risorse aggiuntive all'organico dell'autonomia.

3. Le classi dei corsi triennali attivati nell'ambito dell'Istruzione e Formazione professionale programmata in accordo con le Regioni possono essere sdoppiate unicamente nel secondo e terzo anno di corso.

Articolo 8

(*Posti di sostegno*)

1. Non sono possibili ulteriori adeguamenti salvo le deroghe che si rendono necessarie in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010, ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e tenendo ,in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno.

2. I relativi posti vanno assegnati dopo aver accertato la effettiva presenza degli alunni nelle classi, la regolarità della documentazione richiesta con particolare riferimento alla diagnosi funzionale e al P.E.I. elaborato dal G.L.H.O. e la ricorrenza delle condizioni previste dalla citata sentenza, quali soprattutto l'assenza di interventi di altre istituzioni o enti.

Articolo 9
(*Copertura finanziaria*)

1. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 1, comma 1 pari ad euro 344.726.559 lordo Stato per l'anno 2016 ed euro 517.089.838 lordo Stato per l'anno 2017 si provvede per euro 247.719.574 nell'anno 2016 ed euro 371.579.360 nell'anno 2017 a valere sulle disponibilità del piano gestionale 10 "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale docente ed educativo, assunto a tempo determinato, per l'adeguamento all'organico di fatto, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" dei capitoli nn. 2149, 2154, 2155 e 2156 per il lordo dipendente, per euro 75.950.821 nell'anno 2016 ed euro 113.926.232 nell'anno 2017 a valere sulle disponibilità del piano gestionale 4 "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" dei capitoli nn. 2149, 2154, 2155 e 2156 per gli oneri a carico del datore di lavoro, per euro 21.056.164 nell'anno 2016 ed euro 31.584.246 nell'anno 2017 a valere sulle disponibilità del piano gestionale 1 "Irap sulle competenze fisse" dei capitoli nn. 2127, 2128, 2140 e 2145 per l'IRAP.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA

IL MINISTRO
DELL' ECONOMIA E DELLE
FINANZE